

Direzione Generale

Ufficio D1 – Trasferimento tecnologico brevetti e rapporti con le imprese

DECRETO N. 41 DEL 10/02/2020

Approvazione dello schema di “Contratto di gestione congiunta e diffusione della selezione di fragola CRAPO 04.258.55 tra il CREA e APO SCALIGERA.

VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “*Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e ss.mm.ii., pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;

VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “*Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*”, pubblicata nella G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;

VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazione in Agricoltura (CRA), approvati con Decreti Interministeriali dell’1/10/2004 dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica e il Ministro dell’Economia e delle Finanze;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)*” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha previsto l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n. 19083, con il quale è stato approvato il “*Piano degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA*”;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del “*Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017*”, nel quale vengono stabilite le modalità di prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che integra le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;

VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella seduta del 22 settembre 2017;

VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 20 dicembre 2019 n. 106 di proroga al 30 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti il 28 gennaio 2020 al n. 20, con il quale è stato rinnovato al Cons. Gian Luca Calvi “*per ulteriori sei mesi e comunque non oltre la nomina degli organi di amministrazione*” l’incarico di Commissario straordinario del CREA conferito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019;

VISTO il Decreto del Presidente del CREA n. 11 del 01/06/2017 con il quale il dott. Paolo Rapisarda è stato nominato Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura con decorrenza dal 14/06/2017;

PRESO ATTO della Determina n. 20 del 17/01/2020 del Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura con la quale viene assunta la determinazione di formalizzare le modalità di gestione e diffusione commerciale della selezione CRAPO 04.258.55, mediante la sottoscrizione di un “Contratto di gestione congiunta e di diffusione della selezione di fragola CRAPO 04.258.55” tra CREA e APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l.”;

CONSIDERATO che detta selezione di fragola CRAPO 04.258.55 è stata ottenuta dall’attività di miglioramento genetico della fragola nel territorio veronese a partire dal 1995 finanziata da APO SCALIGERA, co-titolare al 50% della selezione in oggetto;

VISTA la nota prot. n. 54400 del 13/12/2019, con la quale APO SCALIGERA ha manifestato il proprio interesse a procedere con la diffusione commerciale della selezione di fragola CRAPO 04.258.55 in Unione Europea, previa procedura di deposito brevettuale, e ad acquisirne i diritti esclusivi di moltiplicazione limitatamente alla Regione Veneto e non esclusivi di moltiplicazione e commercializzazione nei Paesi dell’Unione Europea;

RITENUTO di dare seguito alla predetta Determinazione e di approvare lo schema di “Contratto di gestione congiunta e di diffusione della selezione di fragola CRAPO 04.258.55” tra CREA e APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l.” che, come Allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Decreto;

RITENUTO necessario demandare la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al “Contratto di gestione congiunta e di diffusione della selezione di fragola CRAPO 04.258.55” tra CREA e APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l.” al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura;

DECRETA

Articolo 1

Di approvare l’allegato schema del “Contratto di gestione congiunta e di diffusione della selezione di fragola CRAPO 04.258.55” tra CREA e APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l.”.

Articolo 2

Di dare mandato al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili relativi al “Contratto di gestione congiunta e di diffusione della selezione di fragola CRAPO 04.258.55” tra CREA e APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l.”.

Articolo 3

Di dare adeguata pubblicità al presente Decreto pubblicandolo sul sito istituzionale del CREA.

Copia del presente Decreto sarà trasmessa al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura e all’Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese per il seguito di competenza.

F.to Antonio Di Monte
Direttore Generale f.f.

Contratto di gestione congiunta e diffusione della selezione di fragola CRAPO 04.258.55

tra

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA, con sede legale in Via Po n. 14 – 00198 Roma, C.F. 97231970589, P.IVA n. 08183101008, ai fini del presente atto rappresentata dal Direttore Generale dott. Antonio Di Monte, nato a ...
(di seguito indicata come “CREA” o, indistintamente, come “Parte”)

e

APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l., ...
(di seguito indicata come “APO” o, indistintamente, come “Parte”);

(entrambe di seguito collettivamente indicate come le “**Parti**”)

Le parti come in epigrafe individuate

Premesso che:

- a)** Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), istituito dal D.Lgs. n. 454 del 29.10.1999, persegue le sue finalità istituzionali attraverso proprie strutture scientifiche (Centri di ricerca) come previsto all'art. 1, comma 4, dello Statuto adottato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con D.M. n. 1165 del 27.1.2017;
- b)** Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera l) dello Statuto, il CREA svolge attività di registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore, garantendo, anche attraverso il miglioramento genetico e le scienze economiche per la conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni;
- c)** Con D.M. del 30 dicembre 2016 n. 19083, è stato approvato il piano di riorganizzazione delle Strutture dell'Ente in 12 Centri di Ricerca, a fronte del quale l'Unità di ricerca per la frutticoltura di Forlì (ex CRA-FRF, ex CREA-FRF) è confluita nel Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura;
- d)** Il CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura è un Centro del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, la cui Sede di Forlì è situata in un'area a forte vocazione frutticola e ha una consolidata esperienza nel campo del miglioramento genetico (breeding) delle piante da frutto, in particolare melo, pero, pesco, nettarine, ciliegio e fragola;
- e)** Il CREA intende assicurare alle nuove varietà vegetali sviluppate presso le proprie strutture di ricerca, in quanto costituente, un'ampia diffusione anche nell'ambito del processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- f)** nel 1995 il Servizio Agricoltura della Provincia di Verona in collaborazione con l'ex Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Roma – sez. di Forlì (ora CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura) ha avviato un progetto provinciale di breeding denominato “Miglioramento Genetico della Fragola per il Veronese”, realizzato poi con un contributo finanziario annuale della Provincia di Verona a cui si è aggiunto un cofinanziamento delle Organizzazioni dei Produttori (OP), APO e COZ, con sede in Verona. Tale attività (regolata da apposite Convenzioni della Provincia di Verona) ha consentito nel corso degli anni di costituire, proteggere e diffondere commercialmente le seguenti quattro cultivar: “IRMA” (privativa comunitaria n° 16762 del 30/06/2006); “DORA” (privativa comunitaria n° 20065 del 21/06/2007; EVA (privativa comunitaria n° 20066 del 21/06/2007), GARDA (privativa comunitaria n° 39567 del 23/02/2015). Alcune di queste cultivar hanno pienamente soddisfatto il mondo dei produttori veronesi contribuendo decisamente al loro sviluppo e a rendere sempre più importante la fragolicoltura veronese in campo europeo;

- g)** La sottoscrizione in data 08/10/2013 di una Convenzione tra CREA e APO (prot. 44902) ha regolato la continuazione delle attività di breeding di cui sopra, la proprietà condivisa tra i due Organismi del materiale genetico ottenuto diffuso a partire dall'anno 2015 e le modalità di gestione dello stesso. La prosecuzione di detta attività per un ulteriore quinquennio (1/1/2018-31/12/2022) è stata recentemente definita tramite la formalizzazione di un nuovo Contratto di sviluppo congiunto tra i due Organismi (prot. 19824 del 20/04/2018);
- h)** L'attività di breeding finora realizzata in collaborazione CREA-APO, dalla quale è stata recentemente diffusa la varietà CRAPO 135 (domanda di privativa comunitaria n° 20183527 del 11/01/2019), ha fornito un notevole patrimonio genetico di selezioni, indicate con la sigla CRAPO;
- i)** CRAPO 04.258.55 è una nuova selezione di fragola ottenuta nell'ambito del progetto di cui sopra, caratterizzata da elevata precocità di maturazione dei frutti sia nel periodo autunnale che primaverile, buona produttività e frutti di bell'aspetto;
- j)** APO è fra le principali organizzazioni di produttori veronesi, associando circa 100 aziende specializzate nella produzione di fragole sia nel periodo autunnale che primaverile;
- k)** In data 13/12/2019, APO, co-proprietaria della selezione di cui al punto precedente, ha manifestato a CREA il proprio interesse (prot. n° 0054400) a procedere con la diffusione commerciale con privativa comunitaria della nuova accessione di fragola CRAPO 04.258.55, mantenendone i diritti esclusivi di moltiplicazione nella regione Veneto, e a concedere i diritti non esclusivi di moltiplicazione (ad eccezione del Veneto) e commercializzazione nel territorio dell'Unione Europea;
- l)** Con determina direttoriale n. 20 del 17/01/2020 il Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura del CREA ha sottoposto al Direttore Generale il presente schema di Contratto al fine di formalizzare le modalità di gestione e diffusione commerciale della selezione CRAPO 04.258.55 tra CREA e APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l.;
- m)** Con Decreto del Direttore Generale f.f. n. del è stato approvato il presente schema di Contratto di gestione congiunta e diffusione della selezione CRAPO 04.258.55;
- n)** Le Parti intendono disciplinare tramite il presente Contratto la gestione in cotitolarità della summenzionata selezione e del futuro titolo di proprietà industriale secondo le diverse possibilità ai sensi della vigente normativa;

Convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 (Valore delle Premesse)

1.1 Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ad esse le Parti intendono attribuire valore negoziale.

1.2 Le Parti confermano la veridicità e l'essenzialità, anche ai fini dell'interpretazione del presente Contratto, dei fatti indicati e delle dichiarazioni rese nelle Premesse.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)

2.1 Le Parti intendono disciplinare tramite il presente Contratto la gestione in cotitolarità e diffusione della selezione CRAPO 04.258.55, il suo deposito come privativa comunitaria e le eventuali future estensioni in Stati esteri della summenzionata domanda di privativa, secondo le diverse possibilità ai sensi della vigente normativa, nonché le strategie di valorizzazione commerciale della futura Privativa nei modi e nei tempi di seguito specificati.

Art. 3 (Durata del Contratto)

3.1 Il presente Contratto entra in vigore a far data dalla sua sottoscrizione e rimarrà in vigore per tutto il tempo in cui la Privativa o almeno una delle estensioni congiunte resterà in comunione tra le Parti.

3.2 In caso di mancata concessione della Privativa (inteso come mancata concessione di nessuna delle relative domande ed estensioni all'estero), o in caso le parti decidessero di procedere con l'annullamento della Privativa, il presente Contratto dovrà intendersi come automaticamente risolto con effetti *ex nunc*.

3.3 Eventuali modifiche della durata del presente contratto potranno essere conseguenti a quanto deciso a seguito delle disposizioni del successivo articolo 6.3.

Art. 4 (Quote di contitolarità)

4.1 Vista l'attività svolta ai fini del conseguimento della varietà vegetale oggetto della Privativa e gli accordi intercorsi sul punto tra le Parti, già definiti in premessa, i diritti di proprietà industriale sulla Privativa sono ripartiti nella seguente misura:

- Per il CREA: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria 50%
- Per APO: APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l. 50%

Art. 5 (Costitutori)

5.1 Ai fini dell'indicazione nella domanda di Privativa, nonché ad ogni altro fine rilevante, le Parti riconoscono con il presente Contratto che la varietà vegetale oggetto della Privativa è stata realizzata dall'attività di miglioramento genetico della fragola di cui al Contratto di sviluppo congiunto citato in premessa, dai seguenti soggetti (in seguito indicati come "**Costitutori**"): Gianluca Baruzzi, Walther Faedi, Paolo Sbrighi, Pierluigi Lucchi, Matteo Birolli, Lorenzo Ballini.

5.2 Ai Costitutori come sopra individuati spetta il diritto morale di essere riconosciuti come autori della varietà vegetale oggetto di Privativa secondo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale. Ai Costitutori non spettano diritti patrimoniali sulla Privativa, fatti salvi quelli inderogabilmente previsti dalla legge o contrattualmente pattuiti con la Parte di appartenenza.

Art. 6 (Gestione e protezione della Privativa)

6.1 Come da art. 9 del Contratto di sviluppo congiunto per la costituzione e sviluppo di nuovi genotipi per l'area di Verona (prot. 0019284 del 20/04/2018) stipulato tra le Parti e citato in premessa, la gestione per lo sfruttamento commerciale della Privativa è affidata a CREA a cui è previsto un compenso pari al ..% delle entrate annualmente rendicontate (royalty ed eventuali importi una tantum per l'acquisizione dei diritti di moltiplicazione, propagazione e commercializzazione pagate dai concessionari) che, insieme alle tasse di deposito e mantenimento della privativa, anticipate da CREA, verrà detratto dall'ammontare dei proventi prima della ripartizione al 50% tra i due Organismi contitolari.

6.2 CREA si impegna a depositare la domanda di privativa comunitaria per l'accessione oggetto del presente Contratto presso il CPVO (Community Plant Variety Office) di Angers e a curarne e gestirne il suo mantenimento in vita. Le spese per il deposito della domanda, l'esame tecnico e le successive tasse annuali di mantenimento della privativa comunitaria saranno anticipate da CREA e detratte, insieme alla trattenuta del ...% per la gestione (articolo 6.1) dall'ammontare delle entrate, prima della ripartizione in base alle quote di spettanza. La denominazione varietale proposta al momento del deposito della domanda sarà "...", fermo restando che potrebbe essere necessario modificare tale denominazione a seguito dei controlli e delle decisioni dell'Ufficio competente (CPVO). In tal caso le Parti concorderanno una nuova denominazione da proporre.

Previa sperimentazione in territori extra UE effettuata da CREA, in accordo con APO come da art. 9 del Contratto di sviluppo congiunto, le Parti decideranno congiuntamente l'eventuale estensione a nome congiunto della Privativa in Stati extra UE, e ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa con la protezione della varietà vegetale oggetto della Privativa sostenendone i costi in misura proporzionale alle quote di contitolarità di cui al precedente art. 4.1. Le Parti concordano che CREA gestisca i rapporti con lo studio brevettuale eventualmente incaricato delle procedure di deposito, concessione e mantenimento in vita della Privativa. CREA e APO riceveranno in copia tutti i documenti e le comunicazioni dello studio brevettuale relativi alla Privativa.

6.3 Qualora una Parte non sia più interessata alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa, dovrà tempestivamente comunicare la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti). La Parte rinunciante sarà comunque tenuta al pagamento di tutte le spese previste dalla procedura di deposito e mantenimento in vita della Privativa fino al momento dell'avvenuta rinuncia. In caso di tale rinuncia di una Parte alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa, l'altra Parte diventerà titolare esclusiva della Privativa. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, alla prosecuzione e/o mantenimento della Privativa.

6.4 Qualora una Parte non intenda aderire alla proposta dell'altra Parte di estendere la Privativa all'estero, la Parte che non intenda estendere la Privativa potrà rinunciare, per tutti gli Stati ovvero

per uno o più di essi, comunicando la propria intenzione per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) entro un termine utile a consentire all'altra Parte di effettuare le necessarie operazioni. In caso di mancata adesione di una Parte all'estensione congiunta della Privativa in determinati Stati esteri, l'altra Parte potrà procedere autonomamente all'estensione a proprio esclusivo nome, titolarità e spese. Con la sottoscrizione del presente Contratto, la Parte rinunciante si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti o atti che siano necessari per consentire all'altra Parte di procedere, a proprio esclusivo nome, all'estensione della Privativa negli Stati esteri oggetto di rinuncia dell'altra Parte.

Art. 7 (Attuazione e sfruttamento della varietà vegetale oggetto della Privativa)

7.1 Le Parti concordano di perseguire una efficace valorizzazione della Privativa nell'interesse congiunto e, a tal fine, stabiliscono che CREA sia la parte responsabile delle attività di valorizzazione e sfruttamento della Privativa.

7.2 Successivamente al deposito della domanda di privativa comunitaria ad opera di CREA, APO in qualità di Organismo contitolare sarà autorizzata a moltiplicare in forma esclusiva nel territorio del Veneto e a moltiplicare e commercializzare in forma non esclusiva nel resto dell'Unione Europea le piante della varietà oggetto della Privativa.

Per tale attività APO corrisponderà a CREA una royalty pari a € + IVA per ogni pianta prodotta e commercializzata

A partire dall'anno 2025, e ogni 5 anni, la royalty per pianta verrà incrementata nella misura del 5%, salvo diversa rinegoziazione tra le Parti.

7.3 APO dovrà inserire e mantenere, a proprie spese, la nuova varietà nel Registro Nazionale dei Fruttiferi e nel Sistema di Certificazione Nazionale delle piante.

7.4 APO si impegna ad inviare annualmente a CREA, nei tempi sotto indicati, la seguente documentazione relativa all'attività moltiplicativa e commerciale di piante della varietà di fragola oggetto di questo Contratto:

1. Entro fine marzo: numero di piante prodotte nei vivai, in suolo o fuori suolo, costituiti l'anno precedente, e messe in frigoconservazione nei primi mesi invernali;

2. Entro fine giugno: dichiarazione relativa alle superfici di vivaio investite nell'anno specificando superfici in ettari (certificabili e/o CAC), mappe dei vivai con indicazione della località e ubicazione e numero di piante madri certificate e/o CAC poste a dimora;

3. Entro fine novembre: numero di piante, fresche o frigoconservate, commercializzate e numero di piante rimaste eventualmente invendute specificando il luogo di conservazione al fine di consentire le opportune verifiche. In mancanza di tale comunicazione CREA potrà emettere fattura sui quantitativi di piante comunicati entro fine marzo.

7.5 CREA si riserva la facoltà di avviare controlli presso APO al fine di accertare l'entità delle vendite di materiale vivaistico della varietà. APO accetta di esibire a CREA, se richiesta, la documentazione (bolle di consegna, fatture, ecc.) relativa alla vendita di piante della varietà.

7.6 CREA emetterà annualmente regolare fattura per gli importi di spettanza. APO si impegna ad effettuare il pagamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il corrispettivo dovrà essere versato sul conto presso la Banca BNL, Agenzia di Roma - Via Degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma (IBAN IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: BNLIITRR con bonifico ORDINARIO, indicando nella causale la sigla "OFA 1.02.012 - 04 Forlì", e il numero di fattura oltre alla descrizione che deve essere al massimo di 10 caratteri.

7.7 CREA sarà il responsabile dei contatti con eventuali soggetti terzi per le attività di negoziazione, conclusione e amministrazione di ogni tipo di contratto finalizzato al trasferimento tecnologico che abbia ad oggetto la Privativa. CREA si impegna a tenere informato APO sui contatti e sulle attività intraprese per la valorizzazione e lo sfruttamento della Privativa. CREA si impegna a negoziare ragionevoli condizioni contrattuali per salvaguardare gli interessi e i diritti delle Parti. In particolare, a seguito del deposito della domanda di Privativa, CREA potrà procedere con la pubblicazione di un Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la concessione di contratti di licenza non esclusiva ad altre aziende o ditte interessate alla moltiplicazione e commercializzazione nei paesi della UE (ad eccezione del territorio del Veneto ove APO manterrà i diritti esclusivi di moltiplicazione) della Privativa e provvederà alla successiva stipula di contratti di licenza con le ditte contraenti, dandone comunicazione a APO, che accetta tale condizione.

7.8 Qualora APO venga contattato da un soggetto terzo interessato alla Privativa, APO si impegna a riferire tempestivamente a CREA, il quale gestirà i rapporti con il soggetto terzo per quanto previsto al precedente articolo 7.7.

7.9 L'ammontare di tutti i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale della Privativa per ciascuna campagna vivaistica verrà rendicontato da CREA a APO con un quadro economico in cui le entrate - al netto delle spese di gestione (...%) e delle spese di privativa - verranno ripartire tra le Parti. CREA fornirà ad APO le istruzioni per la relativa fatturazione.

Art. 8 (Difesa della Privativa)

8.1 Qualora una Parte venga a conoscenza di possibili violazioni da parte di terzi dei diritti derivanti dalla Privativa dovrà darne pronta comunicazione per iscritto all'altra Parte, fornendo anche ragionevoli prove.

8.2 Le Parti si impegnano al massimo dello sforzo ragionevolmente esigibile per cooperare al fine di reprimere eventuali violazioni dei diritti derivanti dalla Privativa, ad opera di terzi, cercando per quanto possibile di evitare l'insorgere di un contenzioso giudiziale.

8.3 Qualora una Parte decida di iniziare un'azione giudiziale relativa ai diritti derivanti dalla Privativa, dovrà comunicarlo tempestivamente per iscritto all'altra Parte, la quale potrà iniziare l'azione congiuntamente alla Parte proponente, ovvero intervenire nel corso del giudizio.

8.4 In caso di azione, ciascuna Parte sosterrà i costi in misura proporzionale alle quote di contitolarità. L'eventuale risarcimento e le altre spese, liquidate all'esito del giudizio, spetteranno alle Parti che hanno intrapreso l'azione in misura proporzionale alle quote di contitolarità.

8.5 Nel caso in cui un terzo agisca per la dichiarazione di nullità o la revoca della Privativa, ciascuna Parte potrà attivarsi a difesa della Privativa, previa comunicazione scritta all'altra Parte, la quale dovrà comunicare tempestivamente se intende aderire o meno alla difesa. Le spese di difesa saranno proporzionalmente ripartite fra la Parti in misura proporzionale alle quote di contitolarità. Nel caso in cui una Parte comunichi di non essere interessata alla difesa della Privativa, i costi saranno posti a carico della Parte che ha attivato la difesa. In ogni caso gli eventuali risarcimenti ottenuti saranno ripartiti in misura proporzionale alle quote di contitolarità, detratti i costi sostenuti per la difesa.

8.6 In ogni caso una Parte non potrà dare seguito ad iniziative transattive contro presunti contraffattori senza previo consenso iscritto dell'altra Parte.

Art. 9 (Mutazioni)

9.1 Le Parti concordano che, nel caso in cui dovessero mutazioni genetiche della varietà vegetale oggetto della Privativa (di seguito definiti "**Mutazioni**"), se ne darà pronta comunicazione in regime di confidenzialità e, in particolare ove tali Mutazioni siano caratterizzati dai requisiti di proteggibilità previsti dalla vigente disciplina in materia di proprietà industriale, avvieranno secondo buona fede trattative volte alla conclusione di accordi relativi a definirne la titolarità e le modalità di sfruttamento.

Art. 10 (Prelazione in caso di trasferimento delle quote di contitolarità)

10.1 Ove una Parte intenda trasferire, a qualunque titolo, la propria quota di contitolarità, dovrà darne previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) all'altra Parte, che avrà un diritto di prelazione per l'acquisizione della quota di contitolarità per un prezzo da definire a seguito di trattativa congiunta.

10.2 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione entro i termini sopra indicati, la Parte sarà libera di trasferire la propria quota di contitolarità a terzi, fermo restando che la parte cedente sarà solidalmente responsabile con il terzo acquirente per il rispetto delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

Art. 11 (Rinuncia alla quota)

11.1 Salva la facoltà di rinuncia di cui all'art. 6.3, ciascuna Parte può rinunciare alla propria quota di contitolarità previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti) all'altra Parte. La rinuncia diviene irrevocabile se entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, la Parte rinunciataria non abbia provveduto a ritirarla con le medesime modalità sopra indicate. In caso di rinuncia, la quota della Parte rinunciataria determinerà *ipso iure* l'accrescimento della quota della

Parte non rinunciataria, la quale si accollerà integralmente tutti i costi e gli oneri relativi alla Privativa sorti successivamente alla data di comunicazione della rinuncia.

Art. 12 (Pubblicazioni scientifiche)

12.1 Ciascuna Parte conserva il diritto di pubblicare contributi scientifici aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la privativa, informandone preventivamente l'altra Parte.

Art. 13 (Segni distintivi)

13.1 Nessun contenuto del presente Contratto conferisce ad una Parte alcun diritto di usare i marchi o altri segni distintivi di cui sia titolare l'altra Parte. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione delle Parti in funzione descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente e comunque prima di ogni azione alla Parte interessata.

Art. 14 (Inadempimento e risoluzione del Contratto)

14.1 In caso di inadempimento di una delle Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. il presente Contratto potrà essere risolto dalla Parte non inadempiente mediante comunicazione da inviarsi all'altra Parte con lettera raccomandata A.R. (o mezzi equivalenti), per grave inadempimento delle obbligazioni assunte ai sensi degli articoli 6 (Gestione e protezione della Privativa), 7 (Attuazione e sfruttamento della varietà vegetale oggetto della Privativa), 8 (Difesa della Privativa), 9 (Mutazioni), 12 (Pubblicazioni scientifiche) del presente Contratto.

14.2 Nell'ipotesi di cui al paragrafo precedente competerà alla Parte non inadempiente il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.

14.3 Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto, la risoluzione stessa non abbia efficacia retroattiva, ma decorra dal momento in cui la comunicazione di cui al primo paragrafo giungerà all'indirizzo della Parte interessata.

Art. 15 (Diritto di Recesso)

15.1 Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente Contratto in ogni momento, per giustificato motivo e con preavviso scritto di 60 (sessanta) giorni, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e APO si impegna a corrispondere a CREA l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata rescissione.

Art. 16 (Trattamento dei dati personali)

16.1 Si allega al presente Contratto l'Informativa riguardante il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati, che si intende pertanto letta e compresa dalle Parti.

Le parti concordano che i dati personali saranno trattati in base alla normativa vigente in materia.

Art. 17 (Legge applicabile)

17.1 L'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.

Art. 18 (Controversie)

18.1 Le Parti si impegnano a risolvere in maniera amichevole ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso non fosse percorribile una soluzione amichevole, fatto in ogni caso salvo quanto previsto dall'articolo 20 che segue, ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa all'esistenza, la validità, l'interpretazione e l'efficacia dello stesso, presso l'autorità giudiziaria competente secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

Art. 19 (Clausola di manleva)

CREA non sarà responsabile per eventuali danni che APO possa subire o provocare a seguito dell'attività suindicata o dall'uso improprio della accessione in oggetto.

Art. 20 (Interpretazione del Contratto)

20.1 Le rubriche delle clausole del presente Contratto sono da intendersi come puramente indicative e non potranno essere interpretate in senso contrario o contrastante al contenuto della clausola cui si riferiscono.

Art. 21 (Comunicazioni)

21.1 Il CREA, nella persona del Direttore Generale f.f., relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione dei corrispettivi, la verifica delle condizioni tecniche e quant'altro necessario per la gestione e la valorizzazione della varietà) al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura.

Ogni comunicazione relativa a, o comunque connessa con, l'esecuzione del presente Contratto dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

Per il CREA:

CREA Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura
...
e
CREA Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese
...

Per APO:

APO SCALIGERA Soc. Coop. a r.l.
...

21.2 La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

Art. 22 (Clausola generale)

22.1 Il presente Contratto sostituisce, ad ogni effetto, ogni precedente Contratto o intesa tra le Parti con riferimento alla selezione CRAPO 04.258.55, scritti o orali che siano.

22.2 Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.

22.3 Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto sarà efficace solo se concordata tra le parti ed effettuata per iscritto tramite posta elettronica certificata o posta raccomandata A/R. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati nel presente Contratto (art. 21).

22.4 Il presente Contratto viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

22.5 Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.

Art. 23 (Invalidità o inefficacia parziale del Contratto)

23.1 Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.

Art. 24 (Registrazione e spese)

24.1 Il presente Contratto sarà registrato in caso d'uso e tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.

Art. 25 (Oneri fiscali)

25.1 Il presente Contratto, in base alla normativa vigente, è soggetto all'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

25.2 L'imposta di bollo, assolta in modo virtuale (autorizzazione n. 34200 del 3.5.2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Lazio - Ufficio Gestione Tributi), sarà sostenuta da CREA.

Il presente Contratto è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti. Le Parti, sottoscrivendo il presente documento, dichiarano di approvare il presente Contratto in ogni sua parte e per intero.

Per il CREA Dott. Antonio Di Monte (Firmato digitalmente)	Per APO Dott. (Firmato digitalmente)